

La legge federale sulla parità dei sessi (IPar)

La Costituzione federale sancisce "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore." (Art.8 cpv3).

La legge sulla parità

Entrata in vigore nel 1995 essa vieta, in particolar modo, ogni forma di discriminazione nell'ambito dell'attività lavorativa. Ad esempio, la legge regola le procedure da seguire in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro, discriminazioni nell'assunzione, nella retribuzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro.

Uno strumento in mano a lavoratrici e lavoratori

Rispetto ad altri paesi dove è lo Stato che si assume il compito di far rispettare il principio dell'uguaglianza tra donna e uomo nel mondo del lavoro, in Svizzera, questo compito è affidato direttamente a lavoratrici e lavoratori. Se una persona si sente discriminata a causa del proprio genere può citare in giudizio il proprio datore di lavoro.

Farsi rappresentare dalle organizzazioni

Spesso il compito di intraprendere un'azione legale non si rivela facile. Ecco perché la legge introduce la possibilità di farsi rappresentare da organizzazioni competenti, quali sindacati e/o associazioni femminili. Ciò significa che essi possono citare in giudizio il datore di lavoro al posto della persona che si sente discriminata, allo scopo di far constatare l'esistenza reale della discriminazione.

Maggiori informazioni:

Sito dell'Amministrazione federale sulla legge sulla parità dei sessi:

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950082/index.html>